

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

oooooooooooooooooooooooooooo

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 18 LUG. 2000

=====

ADDI' **18 LUG. 2000** NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

STORACE	Francesco	Presidente	GARGANO	Giulio	Assessore
SIMEONI	Giorgio	Vice Presidente	IANNARILLI	Antonello	"
ARACRI	Francesco	Assessore	ROBILOTTA	Donato	"
AUGELLO	Andrea	"	SAPONARO	Francesco	"
CIARAMELLETTI	Luigi	"	SARACENI	Vincenzo Maria	"
DIONISI	Armando	"	VERZASCHI	Marco	"
FORMISANO	Anna Teresa	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.
.....OMISSIS

ASSENTI: GARGANO.

DELIBERAZIONE N° 1669


OGGETTO: Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2, lettere 1-bis) ed 1-ter), introdotte dalla legge 21 maggio 1998, n. 162. Programmazione e approvazione delle modalita di istituzione dei servizi a favore dei disabili in situazione di gravita e dei criteri per l'assegnazione agli Enti Locali di specifici contributi. Capitolo 42154 - Esercizio finanziario 2000.



LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche per la Famiglia e i Servizi Sociali;

- VISTA la L.R. n. 38 del 20/9/1996: "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socio-assistenziali nel Lazio", la quale all'art.23 prevede la realizzazione di servizi di aiuto personale volti a facilitare l'autosufficienza e l'integrazione sociale per le persone in situazione di grave limitazione dell'autonomia personale;
- VISTA la legge 21 maggio 1998, n. 162, " Modifiche alla legge n. 104/1992, concernenti misure di sostegno a favore di persone con handicap grave"
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104: "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate", che all'art. 39, comma 2, lettere l-bis) ed l-ter), introdotte dalla suddetta legge 162/98, prevede che le regioni programmino e disciplinino interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilità in situazione di particolare limitazione dell'autonomia personale;
- DATO ATTO che la Regione Lazio con deliberazione consiliare n.547 del 14/7/1999 ha provveduto a programmare e disciplinare i suddetti interventi, stabilendo anche di utilizzare per tale scopo, i fondi appositamente concessi dal Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, prevedendo in particolare di utilizzare per l'anno 1999 i fondi assegnati relativamente all'anno 1998 e per gli anni 2000 e 2001 le somme che sarebbero state assegnate rispettivamente per gli anni 1999 e 2000;
- DATO ATTO che con determinazione del Direttore del 5° Dipartimento n. 109 del 14 dicembre 1999 è stato approvato il piano di riparto delle somme disponibili sul bilancio 1999(ammontanti a lire 2.733.000.000)
- VISTE le note del Dipartimento Affari Sociali del 15/9/1999, prot. n. DAS/I/2884/S.B., e del 6/4/2000 prot.n.DAS/I/1573/S.B., con le quali comunica che sono state assegnate alla Regione Lazio, per gli adempimenti di cui alle misure previste nel suddetto art.39 della legge 104/92, lire 5.464.886.960 per l'anno 1999, e lire 5.381.576.000 per l'anno 2000;
- VISTA la legge regionale 22 ottobre 1993, n. 57 la quale, in applicazione della legge 241/1990, stabilisce che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e benefici economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione,



nella legge che disciplina la materia o in apposito provvedimento amministrativo, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, dei criteri e delle modalità a cui l'amministrazione regionale deve attenersi (art.7);

RITENUTO di dover rideterminare le modalità per l'istituzione e la organizzazione da parte degli Enti Locali degli interventi in argomento nonché i termini per la presentazione delle domande ed i criteri per la ripartizione dei suddetti fondi disponibili per contribuire al finanziamento dei programmi che saranno presentati dagli Enti Locali stessi; anche alla luce dell'esperienza maturata nell'anno precedente, dalla quale è emersa la opportunità di apportare alcuni correttivi e precisazioni ai criteri utilizzati, al fine di avere maggior sicurezza di fornire risposte certe e prioritarie alle situazioni più gravi;


DATO ATTO che, ispirandosi ai principi della trasparenza e della partecipazione degli interlocutori interessati alla materia, e in ossequio al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 162/1998, sono state indette tre riunioni (nei giorni 10 e 31 maggio e 9 giugno 2000) con le Associazioni delle persone disabili, rappresentanti le varie tipologie di disabilità, nonché con l'ANCI Lazio, l'URPL, l'UNCEM e il Comune di Roma, per condividere la fase propedeutica all'assunzione delle scelte operative di cui si propone l'approvazione (e che rappresentano il risultato della intesa raggiunta);

VISTA la L.R. n.12 del 16 febbraio 2000, recante " disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000";

VISTA la L.R. 16 febbraio 2000 , n. 14, concernente: "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'anno finanziario 2000;

VISTO il capitolo 42154 del bilancio per l'esercizio finanziario 2000, sul quale sono stanziati le somme già concesse dal Dipartimento Affari Sociali (per un ammontare di lire 8.197.886.960) e nel quale troveranno allocazione le altre somme pure già formalmente concesse e altre ancora la cui concessione è in corso di definitiva formalizzazione, pur essendo state già comunicate dal Dipartimento stesso, finalizzate all'attuazione dei vari interventi a favore dei portatori di handicap grave di cui alla legge 162/98;

VISTA la legge 15/5/1998, n.127, art.17, commi 31 e 32;



Su proposta del 5° Dipartimento- Area 5.B -" Emarginazione"

D E L I B E R A

Per le ragioni espresse in narrativa, che si richiamano,


- ⇒ Di provvedere ai sensi dell'art. 39, comma 2, lettere l-bis) ed l-ter), della legge n.104/1992, come integrata dalla legge n. 162/1998, a programmare e disciplinare l'istituzione di interventi e servizi di sostegno alla persona e familiare a favore delle persone con grave disabilità in situazione di particolare limitazione dell'autonomia personale, come prestazioni **integrative** degli interventi già realizzati dagli Enti Locali;
- ⇒ Di approvare, a tal fine, le modalità per la realizzazione dei suddetti interventi ed i criteri per l'accesso agli specifici contributi regionali, secondo quanto indicato nell'Allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- ⇒ Di stabilire che per l'anno 2000 verrà utilizzata la somma di lire 5.464.886.960 assegnata alla Regione Lazio dal Dipartimento Affari Sociali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in sede di riparto dello stanziamento previsto dalla legge 162/1998 per l'anno 1999 e già riportata nel capitolo 42154 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2000, e che per l'anno 2001 verrà utilizzata la somma di lire 5.381.576.000 ufficialmente attribuita alla Regione dallo stesso Dipartimento a valere sullo stanziamento statale per l'anno 2000;
- ⇒ Di autorizzare il Direttore del Dipartimento 5° ad impegnare e liquidare, con successivi provvedimenti, i suddetti fondi in favore degli Enti Locali in conformità ai criteri e alle modalità fissati con la presente deliberazione;

La presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 della legge n.127/1997 e sarà pubblicata sul B.U.R..

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE

19 LUG. 2000



MODALITA' PER L'ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI AIUTO ALLE PERSONE DISABILI IN SITUAZIONE DI GRAVITA' E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI REGIONALI SPECIFICI PER GLI ANNI 2000 E 2001

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, art. 39, comma 2, lettere l-bis) e l-ter), introdotte dall'art. 1 della legge 21 maggio 1998, n. 162


Finalità

La Regione Lazio, al fine di garantire il diritto ad una vita indipendente alle persone con disabilità permanente e grave limitazione dell'autonomia personale nello svolgimento di una o più funzioni essenziali della vita non superabili mediante ausili tecnici e, allo scopo di garantire il mantenimento nell'ambiente familiare e l'integrazione sociale, promuove la programmazione e l'attuazione delle seguenti iniziative previste dalla legge n. 162/98, integrative degli interventi già realizzati dagli enti locali:

1. la programmazione e l'attuazione di interventi di sostegno alla persona e familiare attraverso forme di assistenza domiciliare e di aiuto personale, anche della durata di 24 ore e anche nelle giornate festive e prefestive;
2. l'avvio di programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati per i soggetti in situazione di gravità, come definita dall'art. 3 - comma 3° - della legge 104/92, che ne facciano richiesta, con verifica delle prestazioni erogate e della loro efficacia;
3. il rimborso parziale delle spese documentate di assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli Enti Locali competenti;
4. l'organizzazione di servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza e centri diurni socio-riabilitativi, tenuto conto di quanto disposto dagli articoli 8 - comma 1, lettera i) - e 10 - comma 1 - della legge 104/92, riservati all'accoglienza dei disabili gravi, da programmare e gestire in stretta collaborazione con le A.S.L. di competenza previa sottoscrizione di appositi formali accordi.

Per una corretta applicazione della legge 162/98, al fine di destinare correttamente i fondi, si ritiene necessario evidenziare che:

- gli interventi previsti sono rivolti esclusivamente alle persone disabili che vivono in situazione di particolare gravità;
- la condizione di disabilità grave è delimitata in maniera precisa dall'art. 3, comma 3°, della legge 104/92 che recita: "Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici.", e pertanto deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate indicate nell'art. 4 della Legge 104/92.



[Handwritten signatures]

1669
 DEL 18 LUG 2000



[Handwritten mark]

- l'obiettivo da perseguire è quello di fare emergere quei casi di particolare gravità che necessitano di una attenzione "mirata" che non può essere accordata con iniziative promosse in altri ambiti.

Nell'esame delle proposte, sarà comunque assicurata la continuità degli interventi già ammessi al finanziamento per l'anno 1999 che risulteranno coerenti con quanto suddetto e che avranno i requisiti che vengono successivamente indicati.

Al finanziamento delle suddette iniziative sono destinati gli specifici fondi assegnati alla Regione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali, per gli interventi di cui alla legge n. 162/98, art. 3, comma 1, ammontanti per l'anno 1999 a L. 5.464.886.960 e per l'anno 2000 a L. 5.381.576.000, i quali saranno utilizzati per il finanziamento dei progetti da presentare rispettivamente per l'anno 2000 e per l'anno 2001.

Destinatari

Gli interventi sono rivolti esclusivamente ai portatori di handicap in situazione di gravità, come individuati dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92, e accertati ai sensi dell'art. 4 di tale legge.

Il servizio di aiuto personale, ai sensi dell'art. 9 della Legge 104/92, è diretto ai cittadini in permanente grave limitazione dell'autonomia personale non superabile attraverso la fornitura di sussidi tecnici, informatici, protesi o altre forme di sostegno rivolte a facilitare l'autosufficienza e le possibilità di integrazione degli stessi.

La condizione di portatore di handicap di particolare gravità deve essere accertata e certificata dalle Commissioni mediche integrate individuate dall'art. 4 della Legge 104 del 1992.

Sono escluse le disabilità derivanti da patologie strettamente connesse ai processi di invecchiamento.

Sono inoltre esclusi gli interventi rientranti nell'ambito del "diritto allo studio" e quelli di natura tipicamente "sanitaria", i quali trovano risposta in altri ambiti.

Istituzione dei servizi

I servizi possono essere istituiti:

- dai singoli comuni;
- dai comuni appartenenti allo stesso distretto socio-sanitario associati mediante una delle forme previste dalla legge n. 142/90, capo VIII, o attraverso specifici protocolli di intesa;
- dalle Comunità Montane, appositamente delegate dai singoli Comuni.

Nel caso di comuni associati, l'eventuale finanziamento viene assegnato, in relazione alla fattispecie, al comune indicato come capofila o al Consorzio o alla Comunità Montana.

Organizzazione dei servizi

- Il servizio indicato al punto 1 delle finalità, ferma la titolarità degli enti locali, può essere gestito direttamente dagli enti stessi o mediante convenzione con Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato ed Associazioni di disabili, iscritte negli appositi albi regionali di cui alla L.R. 22/99, I.P.A.B., Fondazioni e Istituzioni private aventi finalità socio-assistenziali e può avvalersi dell'opera di coloro che hanno ottenuto il

ll

SECRETARIA REGIONALE
 REGIONE LIGURIA
 REG. REGIONALE
 REGIONE LIGURIA
 REG. REGIONALE

riconoscimento dell'obiezione di coscienza ai sensi della normativa vigente, come previsto dall'art. 9 della legge n. 104/92 e dalla legge regionale n. 38/96.

- Il servizio di cui al punto 2 delle finalità viene realizzato attraverso programmi di aiuto alla persona gestiti in forma indiretta, mediante piani personalizzati previamente concordati dagli enti locali con le persone richiedenti e con verifica dell'efficacia delle prestazioni.

In tal caso l'utente è libero di scegliere i propri assistenti personali direttamente e/o indirettamente, per mezzo di organizzazioni di sua fiducia; in ogni caso è tenuto a regolarizzare il rapporto con i propri assistenti personali mediante un contratto di lavoro nel rispetto della normativa vigente.

Resta a carico dell'utente ogni onere assicurativo e previdenziale riguardante gli operatori impegnati nelle attività assistenziali.

A tale scopo l'utente dovrà stipulare idonea polizza assicurativa RCT a favore degli operatori impiegati nel servizio, sollevando il comune interessato da ogni onere e responsabilità relativamente all'osservanza di disposizioni di legge e regolamenti e per qualsiasi azione o omissione.

Il comune corrisponde all'utente un contributo periodico nell'anno previamente concordato sulla base di un piano personalizzato, comprensivo di ogni onere correlato al servizio.

L'utente è tenuto a presentare, con scadenza stabilita dall'ente locale, una rendicontazione delle spese sostenute.

Il comune esercita la vigilanza ed il controllo sull'attività svolta dall'operatore nei confronti dell'utente e verifica, anche sulla base del gradimento dichiarato dall'utente stesso, l'efficacia dell'intervento rispetto alle finalità auspiccate.

- La proposta di cui al punto 3, rimborso parziale di spese documentate per assistenza nell'ambito di programmi previamente concordati con gli EE. LL. competenti, con la partecipazione alla programmazione delle ASL corrispondenti, è finalizzata prioritariamente alla copertura di servizi di aiuto ed assistenza soprattutto nelle ore diurne e notturne dei giorni festivi, o fuori dal comune di residenza, constatata l'inesistenza di supporti adeguati a soddisfare questi tipi di esigenze.


Tale rimborso assume la caratteristica di complementarietà ai servizi esistenti, offrendo l'opportunità di autogestione concordata dei bisogni della persona in rispetto del proprio vissuto nell'ambiente familiare e sociale, che necessita molto spesso di risposte flessibili e personalizzate.

- I centri diurni socio-riabilitativi, di cui al punto 4 delle finalità, sono destinati alle persone disabili in situazione di gravità, constatata l'attuale carenza di strutture diurne idonee ad accogliere tali soggetti.

Attraverso i centri di cui all'art. 10, comma 1, della Legge 104/92, si possono offrire risposte di stimolo all'aggregazione e al recupero della socialità.

- Il detto punto 4 offre anche una diversificazione di interventi da parte dei comuni in base alle esigenze e priorità individuate nel territorio. Attraverso i servizi di accoglienza per periodi brevi e di emergenza, disposto dall'articolo 8, comma 1, lettera i) della legge 104/92, si creano le condizioni per offrire risposte in momenti delicati della vita delle persone con disabilità sopperendo a temporanee assenze di supporto dei familiari, a corollario di un programma di supporto "durante e dopo di noi".

* ASSESSORATO



re

Tale tipologia di servizio potrà riguardare non l'istituzione di nuove strutture residenziali destinate esclusivamente all'accoglienza di emergenza bensì la previsione di riservare per detta finalità uno o più posti presso le comunità alloggio per disabili già esistenti e funzionanti o di nuova apertura.

Le particolari esigenze dell'utenza rendono necessarie forme di intervento integrato socio-sanitario. Pertanto:

- i progetti di cui ai punti 1) 2) e 3) delle finalità devono essere redatti dagli enti locali con la partecipazione delle A.S.L. e devono essere sottoscritti da entrambe le Amministrazioni;
- i progetti di cui al punto 4), oltre che nella progettazione, devono assicurare la partecipazione delle A.S.L. anche nella realizzazione e gestione delle attività programmate; le due Amministrazioni interessate devono sottoscrivere appositi formali accordi per la gestione integrata dei centri e dei servizi di accoglienza contenenti chiare indicazioni circa gli oneri di reciproca competenza.

Domande di contributo

Gli interventi sono ammessi a contributo sulla base di apposite richieste avanzate dagli enti locali innanzi indicati.

Le proposte per l'anno 2000 dovranno pervenire entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione dei presenti criteri, e della relativa deliberazione di approvazione, sul Bollettino Ufficiale.

Le proposte relative all'anno 2001 dovranno pervenire entro il 30 aprile 2001. In entrambi i casi farà fede la data di ricezione presso l'Assessorato Politiche per la famiglia e Servizi Sociali - Viale del Caravaggio 99 - Ufficio Accettazione.

Contenuto delle domande

Sono prese in considerazione richieste corredate da progetti chiari e dettagliati contenenti, a pena di esclusione:

a- la descrizione della tipologia degli interventi progettati;

b- l'indicazione del numero complessivo di persone con disabilità in situazione di gravità stimate sul territorio e del numero complessivo di quelle accertate e certificate dalle Commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 104/92, suddivise in base al tipo di disabilità;

c- la definizione del numero e l'individuazione degli utenti destinatari degli interventi progettati con l'indicazione per ognuno di essi:

1- del tipo di disabilità e del conseguente bisogno, correlato alla situazione di gravità. Il bisogno derivante dalla situazione di gravità costituisce priorità assoluta. La gravità della disabilità viene determinata dal fatto che la persona non sia in grado di adempiere ad almeno DUE delle funzioni sotto indicate:

- deficit intellettuale grave, che comporti un grave ritardo mentale contestuale a gravi difficoltà di apprendimento;
- impossibilità alla deambulazione;
- impossibilità a mantenere il controllo sfinterico;
- impossibilità - se di età superiore ai 10 anni - alla assunzione del cibo, o al lavarsi, o al vestirsi.



ll

- 2- della gravità dell'handicap, che deve risultare da apposita certificazione rilasciata dalle Commissioni mediche individuate dall'art. 4 della Legge 104/92, da allegare alla domanda;
- 3- di un dettagliato e personalizzato piano di intervento – firmato dal Comune, dalla ASL e dall'utente o esercente la potestà – e dei relativi e analitici costi previsti;
- 4- della situazione socio - economico - familiare;

Per i progetti di interventi di aiuto personale di cui ai punti 1) 2) e 3) delle finalità riguardanti più utenti, gli enti locali proponenti dovranno definire una graduatoria degli utenti stessi elaborata in base alla situazione di bisogno inerente la disabilità dei destinatari (sulla scorta degli elementi suddetti) e a quella socio-economico-familiare degli stessi, tenendo presente che per la situazione familiare si dovranno considerare:

- la distanza chilometrica della residenza dell'utente dal Centro di accoglienza o dai servizi più vicini;
- l'eventuale assenza di conviventi, o la presenza di conviventi anziani o malati e la contemporanea esistenza o meno di altri conviventi a carico;

La situazione economica dovrà essere valutata con riferimento alle disposizioni normative vigenti (D.P.C.M. 7/5/1999 n. 221 - D.P.C.M. 21/7/1999 n. 305 - D.P.C.M. 29/7/1999 riguardante il D.Lgs 31/3/98, n. 109).

- d) la durata dei servizi e la regolamentazione del loro svolgimento;
- e) l'indicazione dei tempi previsti per l'avvio degli interventi;
- f) l'esplicita adesione e la partecipazione alla progettazione degli interventi di cui ai punti 1) 2) e 3) delle finalità da parte delle A.S.L. di competenza, in ossequio al principio della necessaria integrazione socio-sanitaria ribadita dal piano socio assistenziale regionale di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 591 del 1 dicembre 1999, nonché la partecipazione anche alla realizzazione e gestione delle attività relativamente ai centri diurni socio - riabilitativi e ai servizi di accoglienza (di cui al punto 4 delle finalità) previa sottoscrizione di appositi accordi formali;
- g) l'indicazione delle previste forme di integrazione e coordinamento con la rete di servizi esistenti nel territorio;
- h) le modalità previste per la gestione dei servizi;
- i) l'indicazione della eventuale adesione e partecipazione allo svolgimento dei servizi da parte delle categorie elencate dall'art. 9, comma 2, della legge n. 104/92, nell'intesa che le persone che prestano attività di aiuto personale devono avere o deve essere loro fornita una adeguata formazione specifica;
- l) l'indicazione del costo del progetto, suddiviso fra gli elementi che lo compongono, e dei relativi mezzi di finanziamento previsti. Tale requisito è diretto ad ottenere una previsione analitica dei fattori di costo, piuttosto che un dato cumulativo delle spese, al fine di verificare la congruità del contributo richiesto in relazione agli interventi finanziabili.
- m) la determinazione dell'ammontare massimo del costo e/o del contributo previsto per utente per gli interventi di aiuto alle persone indicati nei primi tre punti delle finalità;
- n) l'eventuale partecipazione, espressa in misura percentuale, degli enti locali richiedenti alla copertura dei costi previsti con fondi dei propri bilanci;
- o) l'impegno a fornire all'assessorato regionale competente notizie circa l'andamento e l'efficacia degli interventi e gli obiettivi conseguenti, nonché una dettagliata rendicontazione della spesa, ai sensi dell'art. 62, della legge regionale n. 38/96.

Per una valutazione dei servizi attivati sia dal punto di vista qualitativo – obiettivi individuati, risultati raggiunti, grado di soddisfazione degli utenti – che quantitativo – attraverso il consuntivo dei costi effettivamente sostenuti rispetto a quelli preventivati, i programmi devono prevedere una verifica puntuale delle prestazioni erogate e della loro efficacia. Tale



ll

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

verifica potrà contenere le valutazioni dei beneficiari, i costi effettuati e gli eventuali risparmi conseguiti, l'indicazione degli interventi da mettere in essere per dare continuità al servizio e migliorare l'efficacia delle prestazioni.

Ciascun Comune percepiente deve rendicontare la spesa inerente il progetto coperta dal contributo, entro i 60 giorni successivi alla scadenza del progetto finanziato.

Le richieste potranno essere corredate del parere consultivo degli organismi maggiormente rappresentativi degli utenti nel territorio e, se esistenti, di consulte degli utenti, federazioni di associazioni, associazioni di promozione sociale non direttamente interessate alla gestione del progetto.

Ammissibilità e priorità

Le richieste incomplete o non sufficientemente documentate sono escluse dal finanziamento.

Le domande saranno esaminate ed ammesse eventualmente a contributo nei limiti della disponibilità finanziaria sulla base dei suddetti criteri e con riferimento alle "priorità" di seguito riportate:

- a) saranno confermati i progetti già ammessi al finanziamento nell'anno 1999, se presentano i requisiti richiesti;
- b) si terrà conto della gravità dell'handicap e del bisogno correlato;
- c) si terrà conto della situazione socio-economico-familiare degli utenti destinatari degli interventi progettati;
- d) si valuterà la partecipazione degli enti locali alla spesa con fondi dei propri bilanci, secondo l'ordine di percentuale;
- e) saranno privilegiati i progetti intercomunali, redatti previa formalizzazione della forma associativa prescelta con riferimento alle possibilità offerte dalla legge 142/90 e successive modifiche e integrazioni;
- f) sarà apprezzato il coinvolgimento nell'attuazione dei progetti delle categorie di cui all'art. 9, comma 2, della legge n. 104/92, con particolare riferimento al volontariato;
- g) sarà tenuto conto della distribuzione geografica dei vari Comuni, per favorire che l'intero territorio laziale partecipi ai finanziamenti previsti.;

Criteri di riparto dei fondi disponibili

Le domande ritenute ammissibili saranno finanziate tutte e per l'intero importo richiesto e documentato qualora la disponibilità finanziaria lo consenta.

Nel caso in cui la somma delle cifre richieste ecceda la disponibilità si procederà nel seguente modo:

Per gli interventi di cui ai punti 1 - 2 - 3 delle finalità si stabilisce che:

- l'ammontare del contributo annuo non potrà essere inferiore a lire 10.000.000 per ogni intervento di aiuto personale finanziabile.

Preso a base detto contributo minimo, saranno assegnate agli enti locali somme rapportate al numero di disabili in situazione di gravità che, dall'esame delle notizie e della

fe



documentazione contenute nelle domande, risulteranno ammissibili al finanziamento con riferimento ai requisiti soggettivi richiesti e ai criteri di priorità riportati nei paragrafi precedenti;

Per gli interventi di cui al punto 4 delle finalità si stabilisce che l'ammontare del contributo annuo per ogni progetto di centro diurno e per ogni progetto di servizio di accoglienza e di emergenza per periodi brevi dipenderà dalla disponibilità finanziaria; detto contributo non potrà comunque essere inferiore rispettivamente a lire 50.000.000 e 20.000.000.

Qualora la disponibilità finanziaria non consenta di soddisfare tutte le richieste con il contributo nella misura minima sopra indicata, si procederà all'esclusione dei progetti presentati dai comuni con minore presenza di disabili in situazione di gravità accertati ai sensi di legge e indicati dai comuni stessi, tenendo comunque presente la massima possibile distribuzione geografica nonché la presenza sul territorio di altri servizi alternativi attivati.

Il contributo complessivo massimo concedibile ad ogni ente locale per l'insieme degli interventi annui progettati non potrà essere superiore a L. 2.000.000.000.



A circular stamp from the Italian Republic, partially obscured by a large, stylized signature. The text "REPUBBLICA ITALIANA" is visible around the perimeter of the stamp.



Two smaller, distinct signatures located in the lower right quadrant of the page.



A small, handwritten mark or signature in the lower left quadrant of the page.